



Istituto Statale d'Istruzione Superiore "FEDERICO II" – CAPUA

Indirizzi: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING – SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
MANAGEMENT E MARKETING DELLO SPORT
TURISMO – COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO – TRASPORTO E LOGISTICA
GRAFICA E COMUNICAZIONE – LICEO ARTISTICO – SERVIZI PER LA SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE
CORSO SERALE PER ADULTI

Sede centrale: Via Nazionale Appia 81043 Capua (CE) – Tel.: 0823622979
Succursale: Via Riviera Casilina 81043 Capua (CE) – Tel.: 0823620156
e-mail: ceis044001@istruzione.it – Pec: ceis044001@pec.istruzione.it – web: www.itfederico2.edu.it
C.F.: 93127630619 – Codice Univoco I8N109

REGOLAMENTO DEL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA

Approvato con delibera del Cdl n. 41 del 12/09/2023

Art. 1 - Compiti

L'Organo di Garanzia, istituito ai sensi dell'art. 5 del DPR 249/98 (Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), come modificato dal DPR 235/07, ha i seguenti compiti:

- decidere in merito ai ricorsi presentati, da chiunque vi abbia interesse, contro le sanzioni disciplinari irrogate dagli organi preposti;
- decidere, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che eventualmente dovessero insorgere, all'interno della scuola, in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

Art. 2 – Composizione

L'Organo di Garanzia è composto da:

- Dirigente scolastico con funzione di Presidente
- un rappresentante dei docenti
- un rappresentante dei genitori
- un rappresentante degli studenti
- un rappresentante del personale ATA

I componenti e loro relative supplenti vengono designati dal Consiglio di Istituto.

L'Organo di Garanzia dura in carica per un triennio; viene rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio di Istituto. Per la componente studentesca, per cui è previsto il rinnovo annuale della rappresentanza in Consiglio di Istituto, il rinnovo è annuale.

I componenti dell'O.d.G che vengano a cessare per qualsiasi causa o per perdita dei requisiti di eleggibilità vengono surrogati dal Consiglio di Istituto. Allo scadere del terzo anno, in coincidenza del rinnovo del Consiglio di Istituto, tutti i membri dell'Organo decadranno con esso, anche se di nomina successiva avvenuta in corso di triennio.

In caso di incompatibilità di un componente rispetto al ricorso o al caso oggetto di esame, il componente è sostituito dal supplente per le rispettive componenti.

Le cause di incompatibilità di cui al precedente comma sono individuate nelle seguenti:

- qualora il componente dell'O.d.G faccia parte dell'organo collegiale che ha irrogato la sanzione disciplinare;
- qualora il componente dell'O.d.G sia lo studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso o il suo genitore o tutore;
- qualora il componente dell'O.d.G sia docente, studente o genitore della medesima classe dello studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso.

Art. 3 – Procedure e tempi

Il ricorso avverso una sanzione disciplinare deve essere presentato dall'alunno (se maggiorenne) o da uno dei genitori (per l'alunno minorenni), o da chiunque vi abbia interesse, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'O.d.G, per il tramite dell'Ufficio di segreteria, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il Presidente convoca l'O.d.G entro 3 giorni dalla presentazione di un'istanza; l'avviso di convocazione deve pervenire ai componenti per iscritto almeno 3 giorni prima della seduta; contiene l'indicazione della sede e dell'ora della riunione, oltre all'indicazione dell'oggetto del reclamo da esaminare. In caso di urgenza motivata il Presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno d'anticipo.

Il Presidente designa di volta in volta un segretario con l'incarico della verbalizzazione. Il verbale è accessibile, a chiunque vi abbia interesse, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.

Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'Organo di Garanzia, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia.

Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, provvede personalmente o tramite un delegato ad acquisire tutti gli elementi utili per i lavori dell'O.d.G ai fini della puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno. Fino a 2 giorni che precedono la riunione dell'Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.

Per la validità della seduta dell'O.d.G è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Alle riunioni non possono partecipare persone estranee.

L'organo si riunisce - previa convocazione del Presidente - ogni volta che egli ne ravvisi la necessità, o su richiesta di almeno tre dei suoi membri.

Ciascun membro dell'O.d.G ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. L'organo di garanzia, delibera con la presenza di almeno 3 dei suoi componenti. I provvedimenti sono presi a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

L'O.d.G valuta il ricorso e si esprime entro e non oltre i 10 giorni dalla presentazione dello stesso. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, tenuto conto della disponibilità dei locali per svolgere tali attività, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, secondo modalità concordate tra l'Ufficio di Presidenza, i servizi del territorio e il coordinatore di classe, ottenuto il consenso della famiglia.

La procedura di impugnazione non sospende l'esecutività del provvedimento disciplinare. In caso l'O.d.G non si pronunci entro il termine di 10 giorni, la sanzione impugnata deve intendersi senz'altro confermata.

Le deliberazioni assunte dall'O.d.G sono notificate e comunicate per iscritto ai soggetti interessati entro 5 giorni.

Art. 4 – Reclami

Contro le decisioni assunte dall'Organo di Garanzia interno alla scuola è ammesso reclamo, da parte di chiunque vi abbia interesse, avanti il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale. Il reclamo

va presentato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della decisione da impugnare o dalla scadenza del termine entro cui l'Organo interno dovrebbe pronunciarsi. Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale assume la decisione previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio d'Istituto del 12/09/2023. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda a quanto espressamente approvato dagli organi collegiali nelle specifiche regolamentazioni e protocolli e alla normativa vigente.